



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 03/03/2022

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022: DETERMINAZIONE TARIFFE

L'anno **2022** addì **3** del mese di **Marzo** alle ore **18.25**, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
Francesco Menna	SINDACO	SI
Felicia Fioravante	ASSESSORE	SI
Gabriele Barisano	ASSESSORE	SI
Alessandro d'Elisa	ASSESSORE	SI
Paola Cianci	ASSESSORE	SI
Carlo Della Penna	ASSESSORE	SI
Nicola Della Gatta	ASSESSORE	NO
Anna Bosco	ASSESSORE	SI
		Presenti: 7 Assenti 1 Giustificati: 0

E con la partecipazione del Segretario Generale del Comune (art. 97,c. 4°, del T.U. n. 267/2000) dott. **ALDO D'AMBROSIO**.

Il Sindaco Avv. **FRANCESCO MENNA**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” con il quale è stata introdotta, fra l’altro, all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio da applicare, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno;

Dato atto che il citato art.4, comma 1) statuisce, tra l’altro, che il gettito derivante dalla nominata imposta “...è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

Valutato che la presenza turistica presente sul territorio, richiede adeguati servizi pubblici, azioni per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e l’organizzazione di servizi ed attività che coadiuvino e favoriscano la ricettività locale, per la cui realizzazione il Comune necessita di adeguate risorse finanziarie;

Considerato, pertanto, come corrisponda ad un’esigenza della città e della sua economia, e ad un più vasto e generale interesse, acquisire risorse per continuare a valorizzare il patrimonio storico e ambientale, nonché mantenere i servizi erogati, ricorrendo alla facoltà di applicare l’imposta per il soggiorno a Vasto;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 29 novembre 2013, con cui è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Vasto, è stato approvato il relativo Regolamento Comunale e stabilito che la determinazione delle misure dell’imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 15-12-2014 avente ad oggetto “Modifica e integrazione al regolamento imposta di soggiorno”;

Richiamato l’art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 (pubblicata sulla G.U. n. 144/23.06.2017, S.O. n. 31), per cui “... A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (...) ...”;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.19 del 30.03.2021, relativa alla determinazione delle tariffe dell'Imposta di soggiorno anno 2021;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto di dover confermare, per l'annualità d'imposta 2022 e successivi, fino a nuova determinazione, le tariffe in vigore per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, in base al quale “ *Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. ed ii.;

2. di confermare per l'anno 2022, fino a nuova determinazione, gli importi relativi all'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, così come previste nell'anno d'imposta 2021, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive definite dalla normativa di riferimento e, in particolare, da quella di settore, secondo lo schema riepilogativo di seguito riportato:

Per i mesi di: **gennaio – febbraio – marzo – ottobre – novembre - dicembre**:

Classificazione Imposta – Categoria “ A ”

Cat.	Tipologia	Descrizione	Importo
A	Strutture alberghiere	Alberghi e residenze turistico-alberghiere	Esente
A	1 stella	“	Esente
A	2 stelle	“	Esente
A	3 stelle	“	Esente
A	4 e 5 stelle	“	Esente

Classificazione Imposta – Categoria “ B ”

Cat.	Tipologia	Descrizione	Importo
B	Strutture ricettive all'aria aperta	campeggi, villaggi turistici, centri vacanze	Esente

Classificazione Imposta – Categoria “ C ”

Cat.	Tipologia	Descrizione	Importo
C	Strutture ricettive extralberghiere	case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, locande, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, bed and breakfast, strutture agrituristiche	Esente

- Per i mesi di **aprile – maggio – giugno – luglio – agosto - settembre**:

Classificazione Imposta – Categoria “A”

Cat.	Tipologia	Descrizione	Importo
-------------	------------------	--------------------	----------------

A	Strutture alberghiere	Alberghi e residenze turistico-alberghiere	
A	1 stella	“	€ 1,50
A	2 stelle	“	€ 1,50
A	3 stelle	“	€ 2,00
A	4 e 5 stelle	“	€ 2,50

Classificazione Imposta – Categoria “ B ”

Cat.	Tipologia	Descrizione	Importo
B	Strutture ricettive all'aria aperta	campeggi, villaggi turistici, centri vacanze	€ 1,50

Classificazione Imposta – Categoria “ C ”

Cat.	Tipologia	Descrizione	
C	Strutture ricettive extralberghiere	case per ferie, ostelli, affittacamere, room and breakfast, locande, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture ricettive non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, bed and breakfast, strutture agrituristiche	€ 1,50

3. **di rimettere** al Consiglio Comunale il provvedimento di conferma, anche in forma tacita ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
4. **di dare**, altresì, atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
5. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 66**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi e Entrate**

Oggetto: **IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2022: DETERMINAZIONE TARIFFE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi e Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FRANCESCO MENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALDO D'AMBROSIO